

SPC Cloud Lotto 1 – SERVIZI DI CLOUD COMPUTING

ATTO AGGIUNTIVO

TRA

Commissario straordinario per l'Attuazione dell'Agenda Digitale, rappresentato dal Direttore pro tempore della struttura di supporto, dott.ssa Gabriella Salone, nominata con DPCM 24 maggio 2017, con sede in Roma, Piazza Colonna 370, C.F. 80188230587, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Diego Piacentini giusta poteri allo stesso conferiti dal D.P.C.M. 16 settembre 2016 (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione**"),

E

Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, Direzione generale e sede secondaria in Roma, Corso d'Italia n. 41, capitale sociale Euro 11.677.002.855,10, codice fiscale/ partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Parco de' Medici n. 61, in persona del Procuratore speciale Ing. Giovanni Santocchia, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **Enterprise Services Italia S.r.l.** (già **HPE Services Italia S.r.l.**), con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via A. Grandi n. 4, capitale sociale Euro 92.981.000, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e numero di iscrizione 00282140029, partita IVA 12582280157, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; la mandante **Postecom S.p.A.** con socio unico con sede legale in Roma, Viale Europa n. 175, capitale sociale Euro 6.450.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05838841004, codice fiscale n. 05838841004 e partita IVA n. 05838841004, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; la mandante **Poste Italiane S.p.A.** con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 - 00144, capitale sociale Euro 1.306.110.000,00, iscritta al Registro delle imprese di Roma al n. 97103880585, REA n. 842633, codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n. 01114601006, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; la mandante **Postel S.p.A.** con socio unico con sede legale in Roma, Via Spinola 11, capitale sociale Euro 20.400.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04839740489, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott.ssa Sandra De Franchis repertorio n. 5935 e n. 5958, raccolta 2670 (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- (A) Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, per la fornitura di "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Soluzioni di Portali di Servizi online e di Cooperazione Applicativa" Lotto 1.
- (B) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 1 ed ha stipulato il relativo Contratto Quadro in data 20 luglio 2016.
- (C) In data 31 marzo 2017 è stato stipulato tra l'Amministrazione ed il Fornitore il contratto esecutivo n. 1780188230587002COE avente ad oggetto servizi di cloud computing per la durata di sei mesi secondo quanto indicato nel Progetto dei Fabbisogni allegato al sopra citato contratto.
- (D) Ai sensi dell'art. 8 del Contratto Quadro, l'Amministrazione Beneficiaria, nel corso di durata del Contratto Esecutivo, può variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare

il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse.

- (E) Con nota prot. n. 103 del 2017, l'Amministrazione ha trasmesso al Fornitore la variazione al piano dei fabbisogni ai fini della predisposizione della relativa variazione al progetto dei fabbisogni.
- (F) In data 11 luglio 2017 con prot. n. 125, l'Amministrazione ha acquisito il progetto dei fabbisogni trasmesso dal Fornitore con le variazioni in aumento dei servizi richiesti che, allegato al presente Atto Aggiuntivo, ne costituisce parte integrante e sostanziale
- (G) La variazione al progetto esecutivo comporta un aumento dei servizi rispetto a quelli oggetto del contratto esecutivo n. 1780188230587002COE.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Atto Aggiuntivo hanno il significato specificato, nel Contratto esecutivo, nel Contratto Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Atto Aggiuntivo hanno il significato specificato nel Contratto esecutivo, nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Atto Aggiuntivo è regolato in via gradata:
 - a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni del Contratto Esecutivo e dai suoi allegati; dalle disposizioni del Contratto Quadro e dai suoi allegati;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.
- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo:
 - il Contratto Esecutivo ,
 - il Contratto Quadro,
 - gli Allegati del Contratto Quadro,
 - l'Allegato 1 "Progetto dei Fabbisogni" di cui all'art. 7 del Contratto Quadro: **Progetto dei Fabbisogni per la fornitura di "Servizi di Cloud Computing" SPC Cloud Lotto 1**, codice **<1780188230587002pjfv2>** versione **2.0**, emesso il **07/07/2017**.
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti

quanto stabilito nel Contratto Esecutivo e nel Contratto Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Esecutivo ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Atto Aggiuntivo.

3. OGGETTO DELL'ATTO AGGIUNTIVO

3.1 Il presente Atto Aggiuntivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nel Contratto Esecutivo, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione da parte del Fornitore dei Servizi di *cloud computing* e, precisamente, dei servizi aggiuntivi che saranno forniti con il Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1.

3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Atto Aggiuntivo, nel Contratto Esecutivo, nonché nel Contratto Quadro e relativi allegati.

4. EFFICACIA E DURATA

4.1 Il presente Atto Aggiuntivo si riferisce ai servizi aggiuntivi indicati nel progetto dei fabbisogni allegato al presente atto ed ha una durata pari a **6 mesi**, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro. L'Atto Aggiuntivo ha efficacia per il Fornitore a partire dalla data di sottoscrizione del medesimo, mentre è vincolante per l'Amministrazione Beneficiaria, a seguito della registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo.

4.2 Le Parti espressamente concordano che, in caso di proroga del Contratto Quadro, è facoltà dell'Amministrazione prorogare in tutto o in parte il Contratto Esecutivo per una durata analoga a quella del predetto Contratto Quadro. Resta inteso che, in nessun caso, la durata del Contratto Esecutivo può eccedere la durata del Contratto Quadro.

5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI

5.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 8 del Contratto Quadro e nel Capitolato Tecnico.

6. EROGAZIONE DEI SERVIZI

6.1 Il Fornitore ha l'obbligo di avviare l'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui al precedente art.3 in favore dell'Amministrazione entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

6.2 Il Fornitore, almeno 20 (venti) giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione, consegnerà alla stessa la documentazione di cui all'art. 9.2 del Contratto Quadro e, qualora nei 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione, l'Amministrazione stessa richieda modifiche o integrazioni alla suddetta documentazione, il Fornitore dovrà recepirle entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi.

6.3 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni, il Fornitore deve sottoporre all'Amministrazione, con cadenza mensile a

partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno “stato di avanzamento”, soggetto ad approvazione da parte dell’Amministrazione stessa, redatto secondo quanto indicato all’art. 9.4 del Contratto Quadro.

7. GESTIONE DELL’ATTO AGGIUNTIVO

7.1 Per l’esecuzione del presente Atto Aggiuntivo, le parti fanno rinvio a quanto indicato all’art. 7 del Contratto Esecutivo.

8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

8.1 L’attivazione dei servizi aggiuntivi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico ed al Progetto dei Fabbisogni. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini contenuti nel Piano di Attuazione.

8.2 Alla scadenza del presente Atto Aggiuntivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al presente atto e al Contratto Esecutivo al nuovo fornitore assegnatario di una, più di una, o tutte le Amministrazioni assegnate al Fornitore.

8.3 Per tutto quanto non indicato nel presente articolo, le Parti fanno rinvio a quanto indicato all’art. 8 del contratto esecutivo.

9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

9.1 Per quel che concerne l’eventuale messa a disposizione di locali da parte dell’Amministrazione, si fa rinvio a quanto indicato all’art. 9 del Contratto Esecutivo.

10. VERIFICHE - COLLAUDI

10.1 Nel periodo di efficacia del presente Atto Aggiuntivo, il Referente dell’Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi aggiuntivi erogati al Capitolato Tecnico ed alla relativa Appendice “Indicatori di qualità della fornitura”, Allegato A del Contratto Quadro, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche.

10.2 L’Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.Lgs. n. 163/2006, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

10.3 Per tutto quanto non indicato nel presente articolo, le Parti fanno rinvio a quanto indicato all’art. 10 del contratto esecutivo.

11. PENALI

11.1 Per quel che concerne l’applicazione delle penali relative all’erogazione dei servizi aggiuntivi cui al presente Atto, le Parti fanno rinvio a quanto indicato all’art. 11 del contratto Esecutivo.

12. CORRISPETTIVI

- 12.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi aggiuntivi prestati in esecuzione del presente Atto sono stati determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato C del Contratto Quadro e sono da intendersi validi sino all'esecuzione della procedura di adeguamento di cui all'art. 20 del Contratto Quadro.
- 12.2 Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni allegato al presente Atto.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 13.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 12 viene emessa ed inviata dal Fornitore all'esito delle verifiche di conformità, tra le quali l'allineamento tra il Piano dei Fabbisogni ed il Progetto dei Fabbisogni, e saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta nel termine stabilito nel Contratto Quadro. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
- 13.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 19.5 del Contratto Quadro.
- 13.3 L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del presente Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
- 13.4 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell'Amministrazione a mezzo posta elettronica certificata.
- 13.5 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n. 000003248480, intestato al Fornitore presso Banca Monte Paschi Siena S.p.A., Codice IBAN IT14N010300100000003248480; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione all'atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.
- 13.6 Per tutto quanto non espressamente indicato, la Parti rinviano a quanto disposto dall'art. 13 del Contratto Esecutivo.

14. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

- 14.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Atto Aggiuntivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni

solari dalla data di stipula del predetto Atto, provvederà a consegnare all'Amministrazione idonea appendice di integrazione della garanzia prestata per la sottoscrizione del Contratto Esecutivo.

- 14.2 L'integrazione della garanzia dovrà essere valida per tutta la durata del presente Atto Aggiuntivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Atto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
- 14.3 Qualora l'ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l'incremento del Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
- 14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Atto Aggiuntivo, fermo restando il risarcimento del danno.
- 14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

15. SUBAPPALTO

- 15.1 Per quel che concerne la disciplina del subappalto dei servizi aggiuntivi cui al presente Atto, le Parti fanno rinvio a quanto indicato all'art. 15 del contratto Esecutivo N.1780188230587002COE

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Le Parti rinviando a quanto indicato nell'art. 16 del Contratto Esecutivo N. 1780188230587002COE

17. RISOLUZIONE E RECESSO

Le Parti rinviando a quanto indicato nell'art. 17 del Contratto Esecutivo N.1780188230587002COE

18. FORZA MAGGIORE

Le Parti rinviando a quanto indicato nell'art. 18 del Contratto Esecutivo N. 1780188230587002COE

19. RESPONSABILITÀ CIVILE

- 19.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE

RISOLUTIVE ESPRESSE

- 20.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 20.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, il presente Contratto Esecutivo nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
- 20.3 Il Fornitore conferma quanto comunicato all'atto della sottoscrizione del Contratto Esecutivo in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 20.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
- 20.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
- 20.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.
- Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo

la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

- 20.7 Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 21.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
- 21.2 Al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 21.3 L'Amministrazione è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dall'approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall'art. 2, lettera c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010.

22. FORO COMPETENTE

- 22.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 23.1 Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Atto - le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto Esecutivo stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
- 23.2 Le Parti acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o dell'Amministrazione, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del presente Atto Aggiuntivo. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet www.consip.it. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it.
- 23.3 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
- 23.4 Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi

inclusi - oltre al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all'adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.

23.5 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì

il Commissario straordinario

Diego Piacentini

R.T.I. Telecom Italia S.p.A.

Giovanni Santocchia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto dell'Atto Aggiuntivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Erogazione dei servizi, Art. 7 Gestione dell'Atto Aggiuntivo, Art. 8 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 9 Locali messi a disposizione dell'Amministrazione; Art. 10 Verifiche - Collaudi, Art. 11 Penali, Art. 12 Corrispettivi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art. 14 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 15 Subappalto, Art. 16 Divieto di cessione del contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, Art. 19 Responsabilità civile, Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari- Ulteriori clausole risolutive espresse, Art. 21 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 22 Foro competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì

R.T.I. Telecom Italia S.p.A.

Giovanni Santocchia